

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

CITTA' METROPOLITANA DI ENNA

COMUNE DI CENTURIPPE

**OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CENTURIPPE**

L'anno duemilaventitre , addì quattordici del mese di dicembre, in Centuripe presso la sede municipale in piazza Lanuvio n. 28 avanti a me, Torella dott.ssa Loredana, Segretario Comunale del Comune di Centuripe, domiciliata per la mia carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.lgs 267/00, senza l'assistenza dei testimoni per avervi, le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato. Sono personalmente composti:

- 1) Il dott. Barbagallo Franco Mario . nato a Centuripe l'11.06.1960 C.F.: BRB FNC 60H11C471R – n.q di resp.le dell'area di vigilanza del Comune di Centuripe giusta determina sindacale n 1 del 3.1.2023 , il quale dichiara di intervenire nel presente atto, esclusivamente in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Centuripe con sede legale in Centuripe p.zza Lanuvio , autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Centuripe alla Piazza Lanuvio, n.28, cap 94010 cod fisc 00102530862;
- 2) la società SAES-SOCIETA' AMBIENTE E SERVIZI società a responsabilità limitata (di seguito indicata più brevemente SAES S.r.l.), con sede legale presso il Comune di Regalbuto (EN), piazza della Repubblica n.1, cap 94017, codice fiscale 01227990866, con numero di iscrizione al registro delle imprese della camera di Commercio di Palermo ed Enna 69884, domicilio digitale saes@arubapec.it, nella persona del Legale Rappresentante e Amministratore unico, dott. Ing. GIUSEPPE ROSARIO BIONDI, nato a Catania il 29/04/1964 e residente in Centuripe, cap 94010, viale Lazio, 127 codice fiscale BNDGPP64D29C351D;

Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

PREMESSO che:

il Comune di Centuripe ed il Comune di Regalbuto, in accordo agli intendimenti circa la scelta della modalità di affidamento in house del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, conformemente ai contenuti ed alle indicazioni del Piano di Intervento ARO approvato ed in linea con la normativa di riferimento circa le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in data 2 febbraio 2016 hanno costituito con atto pubblico a rogito notaio Grazia Fiorenza di Enna rep.33345 – racc. 14500, e s.m.i., ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett.c) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., una società a responsabilità limitata denominata: "SAES-SOCIETA' AMBIENTE E SERVIZI società a responsabilità limitata", per brevità anche "SAES S.r.l.";

che il capitale sociale a totale capitale pubblico locale della società SAES s.r.l. è detenuto in parti uguali dai comuni di Centuripe e Regalbuto;

che la SAES s.r.l. ha tutte le caratteristiche per essere affidataria "in house" del servizio in questione, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza anche comunitaria e cioè il fatto che la società è interamente pubblica, che la maggior parte del suo fatturato deriverà dai servizi affidati dai Comuni soci svolti sul loro territorio e che questi ultimi eserciteranno, nei confronti della società loro partecipata il "controllo analogo";

che l'art. 42 del d.lgs. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di «organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione»;

che l'art. 4, comma 2 lett. d, del d.lgs. 175 del 2016 (Testo unico delle società partecipate) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

l'art. 16, comma 1, del d.lgs. 175 del 2016 prevede che le società in house ricevono affidamenti

diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto;

l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti) prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;

che con delibera del commissario straordinario con i poteri del CC n. 36 del 30.11.2023 si è preso atto della relazione sulla valutazione di un possibile affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta del comune di Centuripe alla società in house Saes ambiente e servizi s.r.l. redatta ai sensi dell'art 14 comma 3 d.lgs 201 del 2022 e si è approvato lo schema del contratto di servizio per la gestione delle aree di sosta nel Comune di Centuripe;

Dato atto che sono state espletate le formalità amministrative relative alle pubblicazione degli estremi dell'aggiudicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e che si è proceduto alle acquisizione di tutta la documentazione compreso il durc, come attesta il resp.le dell'area di vigilanza sottoscrivendo il presente contratto;

CHE in data 24.10.2023 è stata richiesta la comunicazione antimafia e che la stessa risulta in istruttoria e che sono state acquisite al prot. N 15989 del 2.11.2023 le autocertificazioni antimafia dell'amministratore unico e del Direttore tecnico con le quali attestano che nei loro confronti non sussistono le cause di sospensione, divieto, decadenza previste dall'art 67 e s.m.i del d.lgs 159 del 2011;

CHE sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

CHE il Responsabile di P.O. dell' area di vigilanza dott. Barbagallo Franco Mario sottoscrivendo il presente contratto dichiara la insussistenza di cause di incompatibilità prevista dall'art. 14, commi 2 e 3 del D.P.R. 62/2013;

CHE è intenzione delle parti, come sopra costituite tradurre in normale contratto la reciproca volontà delle parti di obbligarsi.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse e tutti gli atti richiamati nella stessa hanno valore pattizio e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

2.1 Il Comune di Centuripe, come sopra rappresentato, conferisce a SAES S.r.l. come sopra rappresentata il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate nel Comune di Centuripe, regolamentati da parcometri, comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a. gestione della sosta a pagamento senza custodia dei veicoli, nelle strade e nelle aree in cui il concedente, anche in via temporanea, subordina la sosta al pagamento di una tariffa;
- b. installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di controllo della sosta (parcometri e altri sistemi di esazione della tariffa di sosta);
- c. esazione delle tariffe mediante parcometro e ogni altro sistema di riscossione con procedure automatiche (app, carte di debito e di credito, telepass, ecc.), con relativo servizio di scassetto dei parcometri;
- d. implementazione di nuove modalità di pagamento;
- e. realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle aree soggette a tariffazione;
- f. interventi di adeguamento, implementazione e ripristino della segnaletica e delle altre dotazioni anche in seguito ad atti vandalici o eventi eccezionali;
- g. fornitura ed installazione di adeguata segnaletica informativa verticale, visibile e riconoscibile dall'utenza, con la ragione sociale della Concessionaria, orari e le tariffe in vigore;
- h. controllo della sosta mediante l'esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, limitatamente alle aree oggetto della convenzione, ossia tutte le strade, le piazze ed ogni altro luogo in cui siano presenti stalli di sosta a pagamento, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio, secondo l'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori, c.d. ausiliari del traffico, propri dipendenti, e con altri sistemi di controllo anche automatizzati;

- i. numerazione fisica e monitoraggio dei posti auto a fini statistici, oltre che di rendicontazione, con rilevazione dell'occupazione;
- j. fornitura, messa in funzione, utilizzo e messa a disposizione di tutti i dispositivi che la concessionaria riterrà necessari al fine di ottimizzare e massimizzare gli incassi derivanti dalla gestione del servizio nonché di disincentivare l'evasione del pagamento;
- k. rilascio di permessi di sosta e abbonamenti agli utenti aventi diritto;
- l. informazione all'utenza sul servizio erogato, con tutti i mezzi di informazione disponibili, in particolare quelli digitali e telematici.

2.2 SAES provvederà alla complessiva gestione della sosta e dei servizi ed impianti tecnici ad essa strumentali assumendo a proprio carico tutti gli oneri di gestione. La Concessionaria è responsabile per danni alle cose o persone che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'uso delle aree di parcheggio. Il Concedente resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità o azione promossa da terzi.

2.3 Il Concedente si riserva la facoltà, con deliberazioni di giunta o, secondo la competenza, atti di gestione, di ampliare e/o limitare le aree di parcheggio a pagamento esistenti e di istituire, su altre aree, parcheggi a pagamento pubblici da attivare anche in luoghi chiusi o comunque delimitati con sistemi che ne consentano l'accesso controllato, di modificare orari, tariffe e tipologie di abbonamenti e permessi, a pagamento o gratuiti, nonché di istituire sistemi integrati per il monitoraggio e controllo del sistema sosta e traffico, nonché di affidarli alla stessa SAES come estensione del contratto di servizio attuale.

ART. 3 INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO

3.1 Il rapporto contrattuale decorre dal 1.1.2024 e avrà una durata di 4 anni.

3.2 Il Comune si riserva di prorogare o rinnovare il contratto ove consentito dalle disposizioni vigenti.

3.3 Allo scadere del rapporto, SAES è obbligata a proseguire la gestione del servizio, senza soluzione di continuità, alle medesime condizioni contrattuali, fino al rinnovo o all'affidamento ad eventuale nuovo gestore.

ART. 4 STRADE E NUMERO STALLI

4.1 Le strade e il numero degli stalli sottoposti al pagamento della sosta sono:

Ubicazione	n.stalli
Piazza Duomo	4
Piazza Sciacca	4
Piazza Vittorio Veneto	3
Piazza Lanuvio	14
Via Scavone	3
Via Duca D'Aosta	27
Via Duca D'Aosta (zona Mercato)	10
Area sottostante Piazza Sciacca (parcheggio interrato)	9
TOTALE STALLI	74

4.2 La Concessionaria dà atto dell'esattezza del numero e della distribuzione per strade e per zone degli stalli di sosta, in seguito ad accertamento effettuato in contraddittorio con personale del Comune prima della stipula del presente contratto.

4.3 Il Comune si riserva la facoltà di affidare a SAES la gestione di ulteriori stalli di sosta, ubicati su strada, aree o parcheggi in struttura, alle medesime condizioni di cui al presente atto ovvero stabilite con apposito provvedimento.

4.4 Il Comune comunicherà tempestivamente, salvo cause di forza maggiore, variazioni temporanee di posti auto, per manifestazioni o altre esigenze dell'amministrazione o di pubblico interesse.

4.5 Il numero degli stalli sarà oggetto di verifica annuale o, in caso di necessità, anche infra-annuale, con le stesse modalità.

ART. 5 ORARI-TARIFFE-TIPOLOGIE DEGLI ABBONAMENTI E PERMESSI GRATUITI

5.1 Le aree di sosta a pagamento saranno attive nei seguenti orari:

- Aree all'aperto: giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 20:00;
- Aree al coperto: tutti i giorni dalle ore 0:00 alle 24:00.

5.2 La Concessionaria si impegna ad applicare orari, tariffe e condizioni previsti nelle deliberazioni, determinazioni ed ordinanze vigenti in materia, che, se pure non materialmente allegate, formano

parte integrante del presente atto.

5.3 Con provvedimento di giunta comunale, il Comune si riserva di modificare tariffe e orari, sia in aumento che in diminuzione, anche limitatamente a singole zone o strade o periodi dell'anno. In tal caso, SAES provvede ad adeguare gli impianti e i titoli di pagamento, secondo le prescrizioni dettate dal Concedente e senza oneri per quest'ultimo.

ART. 6 CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1 Gli incassi derivanti dalla gestione sono riscossi ed introitati direttamente ed integralmente dalla Concessionaria a titolo di remunerazione del servizio.

6.2 SAES dovrà versare annualmente all'amministrazione, a titolo di canone di concessione, l'intero utile annuo ottenuto dalla differenza tra le somme introitate e le spese di gestione.

6.3 Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, la concessionaria redigerà il rendiconto economico consuntivo della gestione dei parcheggi da sottoporre all'approvazione del Comune, da cui si evincerà la somma da versare al concessionario a titolo di canone di concessione.

6.4 Il versamento del canone netto, così come determinato al punto 6.2, dovuto dall'affidataria all'Amministrazione comunale, dovrà avvenire, entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, presso la Tesoreria Comunale, previa emissione di quietanza da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

6.5 I contraenti convengono di eseguire la verifica della gestione con periodicità annuale, con riserva di concordare eventuali correttivi.

ART. 7 DESTINAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTREZZATURE

7.1 Le aree sulle quali è istituito il servizio sono destinate a parcheggio pubblico a pagamento, senza custodia dei veicoli.

7.2 La concessionaria prende in consegna le aree, le apparecchiature e le strutture esistenti, di pertinenza dei parcheggi a pagamento, in possesso del Concedente, che lo stessa mette gratuitamente a disposizione per la gestione del servizio. Della consegna è redatto apposito verbale, che costituisce parte integrante del presente contratto.

7.3 Per effetto della consegna, il Comune autorizza la concessionaria ad attivare tutte le procedure, anche verso terzi, per liberare le aree in cui sono ubicati gli stalli a pagamento da manufatti, attrezzature e quant'altro che sono d'intralcio alla sosta e al traffico e non sono di diretta pertinenza dei servizi oggetto del presente contratto.

7.4 Al termine del rapporto, le apparecchiature ed ogni altro bene, anche immateriale, risultanti dal verbale di consegna e quelli installati ex novo dal Concessionario durante il periodo di validità dell'affidamento saranno consegnati al Comune in perfetto stato, unitamente alle opere realizzate, a titolo gratuito e senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 8 MODALITÀ E CONDUZIONE DEL SERVIZIO. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

8.1 SAES si obbliga al puntuale disimpegno di tutti i servizi previsti dal contratto, come illustrati nei precedenti articoli.

8.2 Il Comune ha comunque la facoltà di disporre liberamente delle aree di parcheggio in occasione di pubbliche manifestazioni, eccezionali necessità o ricorrenze, a seguito di preavviso di almeno 48 ore.

8.3 La concessionaria si obbliga altresì a:

- a. munirsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni eventualmente necessarie per l'esercizio delle attività (vigili del fuoco, ASREM, ecc.), sia per eventuali nuove installazioni che per l'adeguamento di quelle esistenti per il pagamento della sosta;
- b. fornire, installare e fare manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri necessari, garantendo la continuità del servizio, con la regolare emissione e distribuzione dei titoli di pagamento e assicurando la migliore affidabilità tecnica per consentirne l'aggiornamento in base alle modifiche tariffarie nonché la sicurezza contro contraffazioni, malversazioni e manomissioni. Le apparecchiature dovranno avere tutte le omologazioni e certificazioni aggiornate secondo le leggi ed i regolamenti vigenti;
- c. installare ulteriori apparecchiature nel corso della gestione, anche nel caso di identificazione di nuove aree di sosta, previa autorizzazione sulla tipologia e localizzazione da parte degli enti competenti, assicurando la migliore affidabilità tecnica per consentirne l'aggiornamento in base alle modifiche tariffarie nonché la sicurezza contro contraffazioni, malversazioni e manomissioni;
- d. assicurare, a propria cura e spese, l'eventuale spostamento di uno o più parcometri;
- e. inserire e aggiornare sulla mappa territoriale che il Concedente consegna al concessionario alla data di sottoscrizione del contratto;
- f. prelevare il denaro incassato dai dispositivi di riscossione, con operazione documentata da apposito scontrino emesso dal parcometro (o analoga modalità che garantisca pari certezza), dal

quale devono risultare data ed ammontare del prelievo;

- g. assicurare al Concedente l'accesso telematico, in tempo reale, ai sistemi remoti per il controllo, la verifica ed il riscontro immediato di tutti gli introiti (ticket parcometri cash o mediante carte o app, permessi, abbonamenti, ecc.);
- h. garantire che il personale dipendente mantenga costantemente un comportamento corretto ed irrepreensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di sollecitare l'adozione di provvedimenti disciplinari;
- i. tenere indenne il Comune da responsabilità per danni causati all'utenza derivanti dall'installazione e dal funzionamento delle apparecchiature automatiche e dalla segnaletica;
- j. rispondere del proprio operato e di quello del personale di cui si avvale per qualsiasi danno che, dal servizio concesso, possa derivare al Comune e a terzi;
- k. tenere ed aggiornare la documentazione statistica sull'utilizzo dei parcheggi e sulle caratteristiche delle soste;
- l. sostenere ogni onere fiscale derivante dalla gestione del servizio nonché le spese relative, rispondendo in proprio di eventuali inadempimenti;
- m. contabilizzare gli importi incassati secondo il presente contratto e le vigenti disposizioni di legge, in particolare gli art. 93 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000;
- n. osservare, con modalità concordate, le disposizioni stabilite dal D.L. 179 del 2012, con particolare riferimento agli artt. 9 e 15;
- o. alla scadenza del rapporto contrattuale, consegnare al Comune, in buono stato, aree, strutture e ogni altro bene, materiale ed immateriale, oggetto del servizio.

ART. 9 PERSONALE – TUTELA SANITARIA E PREVIDENZIALE

9.1 La concessionaria si impegna ad assumere il personale necessario per l'espletamento del servizio.

9.2 SAES è obbligata ad attuare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro di categoria, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, pure se la Concessionaria non aderisca alle associazioni firmatarie dei contratti collettivi o abbia receduto dalle stesse.

9.3 Essa, inoltre, è obbligata ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed

assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongano a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro.

9.4 SAES si obbliga a predisporre ed applicare ogni misura, pianificatoria ed attuativa, volta a garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.

Il Comune si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in caso di inadempienze relative ai punti precedenti.

ART. 10 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

10.1 Il Comune affidata a SAES, che ne assume l'obbligo, la sorveglianza delle aree di sosta a pagamento e dei parcheggi che dovrà essere garantita per l'intera durata del rapporto contrattuale.

10.2 Ai dipendenti della Concessionaria, c.d. 'ausiliari del traffico', sono conferite, con provvedimento del Sindaco, le funzioni di accertatore della sosta ai sensi della disciplina vigente, in particolare degli artt. 12 e 12-bis del codice della strada, per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta.

10.3 È obbligo della Concessionaria l'organizzazione, con costi a proprio carico, di corsi di formazione al personale addetto alle mansioni di ausiliario del traffico, in coordinamento con il Comando di Polizia locale.

10.4 Le funzioni di preavviso ed accertamento sono svolte mediante la redazione di preavvisi di accertata violazione, uno dei quali dovrà essere lasciato sotto il tergicristallo del veicolo o in altro modo che garantisca analoga visibilità e conservazione, in modo da informare l'utente dell'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa a suo carico.

10.5 In caso di accertamento alla presenza del trasgressore, gli ausiliari del traffico sono tenuti a redigere un verbale di contestazione, avente i contenuti di cui alle vigenti disposizioni, in particolare l'art. 383 del regolamento d'esecuzione e d'attuazione del codice della strada (D.P.R. 495 del 1992), una copia del quale potrà essere consegnata al trasgressore. Gli accertatori sono autorizzati a chiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore al solo fine della compilazione del verbale, qualora si proceda ad una contestazione immediata.

10.6 Gli incaricati di tale servizio dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con apposito tesserino di riconoscimento ed adeguato vestiario, anche rifrangente, a carico della Concessionaria, i cui segni distintivi dovranno essere preventivamente concordati con il Corpo di polizia locale del Comune.

10.7 L'ausiliario dovrà comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità e tenere in ogni caso un contegno consono all'incarico di pubblico servizio cui è preposto. In ogni caso, tale personale dovrà essere cortese e rispettoso verso i trasgressori, ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta ed alla circolazione nelle aree oggetto di controllo. In presenza di ripetuti errori o gravi inadempienze nell'espletamento delle funzioni di accertamento delle violazioni, il Comando di Polizia locale proporrà in qualsiasi momento la revoca del provvedimento di nomina all'autorità che ha effettuato il rilascio, la quale procederà di conseguenza.

10.8 L'ausiliario, qualora si trovi coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento di personale della Polizia locale, che lo assicurerà nel più breve tempo possibile.

10.9 Le notifiche e le riscossioni ed i ricorsi sono gestiti dal Comune, in particolare dal Corpo di Polizia locale, cui compete anche l'indirizzo, la pianificazione, il controllo e l'organizzazione funzionale ed operativa dell'attività degli ausiliari del traffico, come previsto dalla normativa vigente.

10.10 A tal fine, le copie dei verbali di accertamento devono essere trasmesse al Corpo di Polizia locale quotidianamente e, comunque, senza ritardo, con sistemi telematici che prevedano l'acquisizione e la trasposizione immediata dei dati nel sistema di gestione delle procedure sanzionatorie del Corpo di polizia locale.

11. VERIFICHE E CONTROLLI

11.1 Il Comune effettuerà attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte di SAES, la quale, a tal fine, è tenuta a presentare, con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, un rendiconto, in formato digitale, relativo all'occupazione degli stalli e degli incassi nel mese di riferimento.

11.2 È facoltà del Comune chiedere ulteriori elaborazioni sui dati (ad esempio, accertamenti in merito alle violazioni della sosta, occupazione degli stalli per zone, per fasce d'orario, per durata, confronti di dati relativi a periodi diversi, ecc.) al fine di effettuare proprie analisi sulla sosta.

11.3 Il personale del Concessionario è tenuto a segnalare circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

11.4 Carenze e negligenze del Concessionario o degli addetti nello svolgimento del servizio saranno contestate dal Comune a mezzo pec, mail o altra idonea modalità, entro 20 giorni dalla conoscenza

dei fatti; la concessionaria dovrà produrre controdeduzioni entro 72 ore dal ricevimento delle contestazioni, con le medesime modalità di inoltro; resta fermo l'obbligo di garantire la continuità del servizio, anche nelle more delle contestazioni effettuate o dei contenziosi eventualmente aperti tra i contraenti.

ART. 12 RESPONSABILITÀ CIVILE

12.1 A copertura dei rischi per i danni derivanti da atti e fatti inerenti o conseguenti alla gestione del servizio, SAES dovrà prestare garanzia con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per la durata del servizio, mediante apposita polizza assicurativa o estensione di altre già in possesso con integrazione del servizio della sosta a pagamento.

12.2 Resta fermo che SAES e Comune non hanno obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto degli stessi, né responsabilità per eventuali danni arrecati da terzi a persone, cose o mezzi in sosta nelle aree gestite.

ART. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO

13.1 La concessionaria non potrà cedere o subappaltare la gestione, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 14 SPESE CONTRATTUALI

14.1 Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono da intendersi a totale carico dell'affidataria.

ART. 15 PENALITÀ

15.1 L'omissione, anche parziale, delle prestazioni comporta l'applicazione di penalità da determinare in misura proporzionale rispetto all'entità dell'accertata omissione o ritardo della prestazione, alla sua durata ed alla eventuale reiterazione.

15.2 La Concessionaria può presentare al Comune istanza, motivata e documentata esaurientemente, per la disapplicazione della penalità entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricezione della PEC con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 Il contratto si risolve di diritto in caso di:

- a. fallimento o assoggettamento della Concessionaria ad altre procedure concorsuali di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 15;

- b. reiterata applicazione ingiustificata di tariffe e di orari di esazione difformi da quelli convenuti;
- c. reiterata sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- d. violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle pattuite;
- e. violazione degli obblighi di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature e segnaletica destinata al servizio;
- f. omessa assunzione del servizio entro la data pattuita;
- g. reiterata deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio, quando le negligenze ed infrazioni accertate e contestate dal Comune la continuità di erogazione del servizio pubblico;
- h. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto di servizio;
- i. in caso di dichiarazione o rendicontazione fraudolenta e non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità penale e civile a carico della Concessionaria;
- j. in caso di ritardati pagamenti del corrispettivo;
 - 1) omesso rispetto della normativa giuslavoristica nei confronti dei dipendenti.

Il Comune si riserva in caso di reiterata inosservanza agli obblighi contrattuali previsti nel presente contratto e negli atti in esso richiamati e presupposti, nonché in caso di dimostrata incapacità tecnica ed organizzativa, in caso di violazioni degli obblighi contrattuali e delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza del lavoro, ed assicurazioni obbligatori di personale, di inosservanza del DPR 62/2013, di frode nella esecuzione dei servizi, di inadempimento delle disposizioni del direttore del servizio, di sospensione senza giustificato motivo, di sottoporre tutto alla valutazione dell'organo competente.

16.2 Nelle ipotesi di risoluzione sopra elencate e in ogni altro caso di risoluzione per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale il Comune contesterà l'inadempimento con preavviso di risoluzione e fisserà un congruo termine per consentire alla Concessionaria di presentare deduzioni scritte giustificative.

17 ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145 del 2000 ss. mm. ed ii. nella parte ancora vigente l'aggiudicatario elegge domicilio presso la sede della SAES-SOCIETA' AMBIENTE E SERVIZI società a responsabilità limitata, con sede legale presso il Comune di Regalbuto (EN), piazza della Repubblica n.1, cap 94017, codice fiscale 01227990866, con numero di iscrizione al registro delle imprese della camera di Commercio di Palermo ed Enna 69884, domicilio digitale saes@arubapec.it, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (decreto MEF 03/04/2013 n. 55) intestata a Comune di Centuripe – IV Area vigilanza Codice Univoco 236QKD.

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati le parti di comune accordo pattuiscono di fare rinvio oltre che agli atti approvati dal Comune inerente l'affidamento del presente servizio, alle norme di legge vigenti in materia.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio, è quello di Enna.

La società è tenuta a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

La società si obbliga a segnalare al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al servizio in oggetto. Si obbliga inoltre a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo, imposta di registro e diritti del contratto .

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante Modello Unico Informatico ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del D.P.R. 642 del 26/10/1972, come modificato dal D.M. 22/02/2007.

La SAES s.r.l. si obbliga nell'esecuzione dell'appalto di cui al presente contratto, al rispetto del codice di comportamento del Comune di Centuripe approvato con delibera di G.M. 39/2017.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto composto da 15 pagine viene stipulato in modalità elettronica, ed è stato redatto da me, segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici.

Il presente contratto viene da me Segretario, letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali con firma digitale , verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 D.C.M. 22/02/2013, In presenza delle parti io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., la SAES s.r.l. dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni .

Si dichiara, che ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Lgs.30/06/2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente contratto.

Il resp.le del Comune di Centuripe dott. Barbagallo Franco Mario

L'amministratore della Saes s.r.l. Ing Giuseppe Rosario Biondi

Il segretario comunale dott.ssa Torella Loredana